

CAMERA DEI DEPUTATI N. 420

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CHIARAMELLO

Annunziata il 27 novembre 1953

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Affermato che il soggetto umano è strumento di produttività in funzione della società e per la società in cui vive ed esplica la propria attività, si desume, come logica conseguenza, che condizione della mutualità risulta l'esistenza di un complesso di individui esercenti uno stesso lavoro e una eguale attività professionale; donde, in applicazione di tale concetto, la possibilità per tutti gli associati, al verificarsi di determinate situazioni di particolare bisogno, di un trattamento di previdenza e assistenza che la molteplicità degli stessi individui attiva e sustanzia.

L'unione di tali individui, che assume la figura di ente giuridico, comporta, quindi, in ogni associato, due condizioni essenziali, caratteristiche degli enti a fine mutualistico o di reciprocità, condizioni che possono definirsi « sospensive » e « risolutive ».

Le sospensive consistono:

a) nell'eventualità che si verifichi un infortunio durante un lavoro nel quale è insito un determinato rischio, o che si contragga una malattia professionale durante l'esecuzione di determinati lavori, dovunque e comunque svolgentisi;

b) nell'eventualità che si contragga una malattia comune con conseguente inabilità al lavoro per tutto il periodo della degenza e posteriore convalescenza.

Quando tali eventualità si concretizzano in un evento infortunistico, in un'affezione di malattia professionale o malattia comune

o in qualsiasi incidente che produca la inabilità al lavoro, o si verifica il normale compimento di un dato numero di anni di età, riconosciuti sufficienti a ritenere l'individuo che li ha compiuti vecchio e non più abile al lavoro, alla condizione sospensiva, subentra quella risolutiva. Da queste premesse, appare evidente che la condizione « sospensiva » vieta, cioè sospende, le prestazioni previdenziali ed assistenziali da parte dell'ente, fino a quando, verificatosi l'evento che comporta l'inabilità temporanea o permanente al lavoro, subentri la condizione « risolutiva » che scioglie e risolve la sospensione di dare, *ipso facto*, all'inabile il diritto a beneficiare delle prestazioni stesse.

I casi elencati rientrano nel dominio dei tre maggiori enti mutualistici nazionali:

a) Istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) Istituto nazionale assistenza malattie ai lavoratori.

Per stabilire l'entità delle prestazioni assistenziali (temporanee) o previdenziali (continuative o a vita), si è proceduto ad uno studio statistico attuariale, nel quale si è preso, come base del calcolo, il numero degli eventi nocivi verificatisi in un determinato periodo di anni, onde trarre una media annua che si avvicini, il più possibile, alla realtà, secondo le normali tavole statistiche di sopravvivenza.

Stabilita, così, la media annua degli eventi dannosi, si è proceduto, secondo le disponibilità economiche presunte dell'Ente, alla fissazione delle entità delle prestazioni, le quali sono proporzionali all'entità dei contributi versati dagli iscritti; donde il rapporto, quasi sempre costante, tra eventi dannosi e disponibilità finanziarie dell'Ente mutualistico.

Questa in effetti, la base della « mutualità »; la possibilità, cioè, che non tutti gli iscritti, ma solo una esigua percentuale incorra, nel periodo di un anno, in eventi nocivi, e l'analoga possibilità che trascorrono anni, anche per detta percentuale, senza tali incidenti produttivi di definitiva inabilità. Dimodoché, il contributo di quelli che restano immuni da eventi nocivi va in parte a beneficio di coloro che, disgraziatamente, subiscono infortuni. Nella stessa situazione si troverà anche l'iscritto il quale, se per anni non ha sofferto un qualsiasi incidente, venga a subirlo improvvisamente, nel qual caso beneficerà delle prestazioni costituite, in gran parte, dai contributi degli altri iscritti.

Tale principio di « mutualità » o reciprocità nel bisogno è, quindi e comprensibilmente, sorto come baluardo contro l'incertezza della vita umana così facilmente soggetta a mutamenti di fortuna, da parte dei singoli, aggregati in categorie dal cemento solidissimo del comune e quotidiano lavoro. E pertanto, temperato profondamente nella concezione sociale della vita attuale, tale principio non può non applicarsi che a tutte le categorie, quante se esistono come funzione viva ed operante del lavoro umano, nella società odierna, che è basata esclusivamente su forze indistruttibili, quali i diritti e doveri che nascono dal cosciente e consapevole lavoro compiuto.

Abbiamo voluto premettere tali considerazioni che sono comuni a tutti gli enti mutualistici, la cui istituzione ed importanza è ovviamente commisurata al numero degli associati e, quindi, a quello degli iscritti nei relativi albi professionali.

In queste condizioni e di tale rilevanza, è indubbiamente la Federazione Italiana dei Geometri, che riunisce nella sua rappresentanza, circa 16.000 federati, attraverso i Collegi provinciali e circondariali, riconosciuti con il decreto legislativo luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 382.

Per quanto sopra affermato, richiamiamo all'attenzione degli onorevoli Colleghi l'opportunità di un provvedimento legislativo che concretizzi in forma reale e tangibile il principio che il contributo annuo di ogni geo-

metra iscritto, sia contenuto in limiti adeguati alle risorse della categoria e dei tempi, fin troppo critici, dati i molti ed inevitabili contrasti con le categorie affini concorrenti. È ben noto come i doppioni creati dal fascismo abbiano resa sempre più aleatoria la vita dei geometri, i quali si dibattono tra mille difficoltà per lavorare e sopravvivere. Una efficiente e funzionante Cassa di previdenza ed assistenza è il primo passo verso quell'aspettativa legittima alla quale ogni soggetto umano tende, nella speranza di un sia pure relativo compenso, che gli permetta trascorrere, con meno ansie, il resto dei suoi giorni.

Il principio che la previdenza ed assistenza, concepite secondo il concetto mutualistico, costituiscono un dovere di solidarietà professionale venne affermato dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, concernente la riforma dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali. Ma le necessità, in tale campo, di questa categoria, non contenute dal decreto 25 giugno 1940, n. 954, che dettò le norme di attuazione a tale legge, sono state realmente comprese solamente dalla recente legge 8 gennaio 1952, n. 6, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali medesimi, provvedimento che, sorto come proposta di legge presentata, con approfondita relazione, dal senatore Italia, venne, dopo discussione, approvato con ampi consensi dai due rami del Parlamento.

A tale provvedimento si ispira la presente proposta di legge, che mi auguro ottenga l'unanime approvazione degli onorevoli colleghi. Essa tende a risolvere, in maniera adeguata, i problemi che, in tema di previdenza ed assistenza, affannano la Federazione italiana dei geometri, ed è particolarmente sentita ed attesa in tutta Italia da tale benemerita categoria di professionisti.

Infatti, con i contributi in essa previsti, si può sperare nell'accumulazione di riserve che permettano la concessione, sia pure modesta, al geometra, in caso di invalidità e vecchiaia, di una adeguata assistenza, e di un congruo assegno pensionistico.

La base per aprire il conto individuale ed iniziare l'esercizio della gestione, è fondata sul versamento, a fondo generale, da parte di ogni iscritto negli albi, di somme da lire 2.000 a 3.000; mentre negli esercizi successivi, a partire dal primo, il contributo è stabilito in base proporzionale al reddito professionale accertato per ricchezza mobile. Ad esso si aggiungono: l'introito delle marche

(Giotto) (lasciate a carico del committente, come lo sono per i sanitari), da applicarsi obbligatoriamente, a pena di nullità, su tutti gli atti che il geometra redige, e gli eventuali versamenti volontari. Tali entrate garantiscono sufficientemente la vita della istituzione Cassa e, di conseguenza, la corrispondenza agli iscritti di quanto loro dovuto secondo le previste annesse tabelle.

Il termine del periodo, fissato in anni 40 di esercizio professionale o in 65 di età (prolungato a 70 per coloro che, all'atto della emanazione della presente legge, si trovino ad aver superato i 50 anni di età) assicura a tutti il beneficio. Non è escluso il versamento volontario di contributi, che vanno ad aggiungersi nel rispettivo conto individuale, i quali assicurano all'iscritto un assegno maggiore in ogni caso contemplato dalla legge. Il sistema previsto è, in definitiva, quello della capitalizzazione a premio periodico, sistema che, praticato con successo nel campo assicurativo, permette, con la mutualità, senza oneri gravosi, di risolvere, a favore dei geometri, il problema di una adeguata previdenza ed assistenza.

La maggiore difficoltà sembrava riguardare i geometri senza reddito professionale e quelli che avessero superato i 50 anni di età; ma essa, connaturata anche ad altre categorie professionali, è stata risolta iscrivendo d'ufficio alla Cassa tutti gli iscritti negli albi che esercitano la professione e, su domanda, coloro che non trovansi iscritti nei ruoli d'imposta di ricchezza mobile per reddito insufficiente.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, si trovino ad aver superato i 40 anni di età e risultino iscritti nei ruoli di ricchezza mobile, per un reddito professionale non superiore a lire 200.000 annue, avranno diritto all'integrazione delle somme accreditabili nel conto individuale, al momento della liquidazione della pensione o del capitale corrispondente, con quote di lire 15.000 per ogni anno di effettivo esercizio professionale compiuto in età superiore agli anni 50, come da identica norma sancita per i vecchi avvocati nella succitata legge.

Con una disposizione transitoria, e per la durata di 25 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il gettito dei contributi generali, invece di essere ripartito in parti uguali tra tutti gli iscritti, viene ripartito, per il 70 per cento nei conti individuali di ciascuno e, per il 30 per cento, in quelli di coloro che, all'entrata in vigore della legge, abbiano superato i 50 anni di età. Del resto, il con-

tributo personale di questi ultimi, è modificato nel senso che non deve essere inferiore alla differenza tra la quota di ripartizione dei contributi e la somma di lire 36.000, in modo da poter accreditare, ogni anno, nei loro conti individuali, tale somma di lire 36.000, anziché quella di lire 24.000 stabilita per i giovani, dato che questi ultimi, nel decorso del tempo, hanno la possibilità di assicurarsi, senza bisogno di ulteriori sforzi, un decoroso trattamento di previdenza.

Il sacrificio che si richiede ai giovani per venire incontro ai desideri e ai bisogni degli anziani, è, quindi, costituito da un modesto aumento personale, inversamente proporzionale alla quota di ripartizione dei contributi generali, costituendone un'integrazione, e che, in definitiva, aumenta, nel loro importo, col diminuire della quota di ripartizione. Tale accorgimento a favore degli anziani risponde ad una vera e propria esigenza di solidarietà e di giustizia sociale, dato che sono generalmente gli anziani che, essendo più avviati nella carriera professionale ed avendo logicamente una maggiore cerchia di committenti ed un maggior numero di affari, versano maggiori contributi.

Per quanto riguarda gli assegni di pensione, aumentabili con una indennità di contingenza, si è seguito il criterio adottato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dove l'ammontare dell'assegno che è modestissimo, viene elevato mediante le così dette indennità di contingenza e carovita. Tale indennità di contingenza è rappresentata dal prelievo di una percentuale sulla massa dei proventi generali.

Detto prelievo diminuisce la quota di ripartizione dei contributi generali per ogni singolo iscritto, ma il sacrificio è minimo e mette in essere appunto quella solidarietà fra tutti i geometri a favore dei più anziani, inducendo molti di questi a cancellarsi dagli albi, quando siano sicuri di poter contare su di un assegno mensile, consentendo, quindi, ai più giovani di trovare più largo campo nell'attività professionale da svolgere.

La procedura di riscatto è vantaggiosa specialmente per gli anziani e per coloro che fruiscono di altro assegno per impiego ricoperto anteriormente e durante il vigore della legge. In questo caso, l'assegno è ridotto dell'importo corrispondente allo stipendio e alla pensione. Alla stessa riduzione, sarà soggetta la pensione di reversibilità, per gli aventi diritto. È ammesso, inoltre, il cumulo integrale della pensione di guerra con quella di geometra.

Merita menzione la norma relativa alla pensione nei casi di malattia ed infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale.

Per provvedere alla erogazione di un fondo per l'assistenza di chi versa in stato di bisogno, è stato previsto il prelievo di una percentuale sui proventi generali della Cassa. L'assistenza sarà fatta dai Collegi provinciali o circondariali che, per essere più vicini all'assistibile, prima e più dell'organo centrale, conoscono le reali ed effettive esigenze e lo stato di chi è costretto a richiederne tale assistenza.

Per il funzionamento della Cassa sono previsti gli Organi di cui all'articolo 3 della proposta di legge.

L'età è stata portata al limite di 70 anni e l'ammontare della pensione a lire 180.000 ed il corrispondente valor capitale a lire 1.235.342, salvo il diritto di riduzione secondo la modalità all'uopo predisposta a favore di quelli che ne facciano richiesta, non sentendosi di affrontare i conseguenti maggiori oneri.

La misura minima della pensione è stata così adeguata a quella corrisposta ai giovani, mentre portandosi la quota di accredito annuo a lire 30.000, non risulta eccessivo l'onere che si dovrà affrontare per il versamento delle quote suppletive per l'importo del riscatto. Secondo tale criterio il versamento di tale somme maggiori, dovute quali quote suppletive non ripartite per il numero degli anni utili per l'accumulazione delle riserve, avviene bimestralmente. Per la determinazione della quota medesima si calcolano le somme da accreditare negli anni successivi, le integrazioni previste e gli interessi sulle quote suppletive versate, estendendosi così anche a queste ultime i non lievi vantaggi della capitalizzazione.

Il diritto di riscatto deve essere esercitato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e gli iscritti che tanto non faranno, possono conseguire il diritto a trattamento di pensione dopo dieci anni almeno di iscrizione alla Cassa, anche se non siano decorsi i termini di 40 anni di iscrizione per conseguire la pensione a qualsiasi età, a 25 con almeno 70 anni di età, senza chiedere la cancellazione dell'albo, qualora, però, il capitale accreditato

sul conto personale, aumentato dalle integrazioni e dai versamenti volontari, assicuri la liquidazione di una pensione diretta non inferiore a lire 180.000 annue.

Da quanto sopra risulta chiaramente che i fondi necessari alla corresponsione degli assegni da parte della Cassa, costituiti con entrate ben specificate e delineate, garantiscono, a tutti gli iscritti, con una sapiente gestione ridotta ed autonoma, la vita di oggi ed un futuro meno aleatorio, rendendo alla benemerita categoria dei geometri una cosciente certezza e una sufficiente tranquillità di lavoro, elementi necessari per una proficua esplicazione della potenzialità e capacità professionale.

* * *

Questi criteri che ispirano la presente proposta di legge, aggiornata secondo le norme adottate per le altre categorie professionali, ultima quella degli avvocati e procuratori legali.

Gli onorevoli Collegi comprendono che sarebbe sommamente riprovevole se si lasciasse ancora in tale condizione una categoria, tanto numerosa di lavoratori, che, degna erede delle tradizioni dei *Mensores* romani, esplica, quotidianamente, oltre le normali attività, nella pienezza delle proprie cognizioni ed esperienze, anche mansioni rilevantisime in ausilio della Magistratura.

Non fosse altro che per tali ragioni, il concetto sociale, che la proposta di legge informa e sustanzia, deve far riflettere tutti coloro che dovranno esaminarne e giudicarne contenuto e finalità.

Previdenza e assistenza sono, nella nuova concezione sociale, elementi inscindibili dal lavoro: ed i 16.000 geometri di tutta Italia, e quanti giovani, volti mente ed intendimenti a tali tecnici studi, stanno per intraprendere questa onorevolissima professione, meritano che il legislatore provveda, con le sue armi di giustizia, normativamente, a rendere meno fosco l'avvenire, e più lieve il presente, onde garantire ad ognuno quella tranquillità di coscienza che — come si è tentato esporre — costituisce il migliore elemento integratore per un proficuo lavoro, apportatore di benessere alla propria famiglia e a tutta la società.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

Sono iscritti alla Cassa i geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli d'imposte di ricchezza mobile per reddito professionale.

b) sono iscritti, su domanda, coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti, perché non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e di quelli che abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità all'iscrizione alla Cassa.

ART. 3.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il vice Presidente;
- c) il Comitato dei delegati;
- d) il Consiglio di amministrazione;
- e) la Giunta esecutiva;
- f) il Collegio dei revisori dei conti;
- g) i Consigli dei Collegi.

ART. 4.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in ca-

rica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il Presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito da un vice Presidente eletto, ugualmente e per lo stesso tempo, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti i Collegi provinciali o circondariali nominati uno per ciascun Collegio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli, e ha le seguenti funzioni.

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

c) nomina il Consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci;

e) delibera sulle materie di cui agli articoli 32 e 33;

f) nomina due revisori dei conti e un revisore supplente, tra gli iscritti alla Cassa;

g) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

ART. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno una volta l'anno, dal Presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

Ciascun delegato, in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa compresi nell'albo del Consiglio del Collegio da lui rappresentato, ha diritto:

a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) nomina la Giunta esecutiva;

b) predispone i bilanci, preventivo e consuntivo;

c) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

d) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

ART. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e da due membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

ART. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'articolo 43.

ART. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo medesimo.

ART. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque componenti scelti: due dal Comitato dei delegati fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro delle finanze; uno dal Ministro di grazia e giustizia, uno dal Presidente della Corte dei conti, con funzione di presidente.

I revisori dei conti, supplenti, sono tre e sono nominati: uno dal Comitato dei delegati, uno dal Ministro delle finanze, uno dal Ministro di grazia e giustizia.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 14.

I Consigli dei Collegi esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

ART. 15.

Al Presidente, al vice Presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti e ai revisori supplenti sarà determinata dal Consiglio d'amministrazione.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

ART. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, eredità e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dai beni costituenti il patrimonio della ex Cassa confederale;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

ART. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:

a) tutti i beni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente;

b) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa proporzionale al reddito di ricchezza mobile professionale;

c) il contributo per marche (denominate Giotto) da applicarsi su tutti gli atti che il geometra rilascia, a pena di nullità degli stessi, per ogni grado di giurisdizione, il cui importo rimane a carico della parte committente;

d) i versamenti volontari degli iscritti alla Cassa;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra eventuale entrata.

ART. 18.

Il contributo stabilito dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente, è corrisposto nelle misure stabilite nell'allegata tabella A, e

non potrà mai essere inferiore alla differenza tra la quota annua determinata a norma dell'articolo 9 e la somma di lire 24.000.

Qualora il contributo determinato in base al reddito professionale per ricchezza mobile, sia inferiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza è assegnata al fondo annuale di riserva.

ART. 19.

La riscossione dei contributi previsti dallo articolo precedente si attua come segue:

a) i contributi per gli iscritti nei ruoli per reddito professionale di ricchezza mobile, mediante ruoli annuali compilati dai Collegi provinciali, resi esecutivi dall'Intendente di finanza e trasmessi all'esattore comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma in essa stabiliti con l'obbligo del non riscosso come riscosso, e versati bimestralmente alla Tesoreria provinciale che provvederà al versamento diretto agli enti previsti nel ruolo;

b) i contributi per marche (Giotto) mediante prelevamento dagli Uffici del registro con pagamento diretto. Tali marche saranno a madre e figlia: la matrice resta al professionista per rimetterla direttamente alla Cassa che ne accredita l'importo al conto individuale del geometra, mentre la figlia viene applicata sull'atto del geometra rilasciato al commit-
tente.

c) i contributi volontari mediante versamenti diretti alla Cassa che ne accredita l'importo al conto individuale del geometra.

ART. 20.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale.

Le relative somme, però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

ART. 21.

I redditi del patrimonio indicati nella lettera a) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalla rendita dei beni mobili ed immobili.

Le eventuali entrate indicate nella lettera f) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

ART. 22.

Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali che abbiano acquisito diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali, sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 18.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 23.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

ART. 24.

La pensione si consegue:

- a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa qualunque sia l'età;
- b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa ed almeno 70 anni di età.

ART. 25.

Il trattamento di previdenza stabilito dall'articolo 23 non è subordinato alla cancellazione dall'albo.

La pensione di reversibilità è a favore del coniuge superstite e dei figli minori, nei casi e con le condizioni stabilite per gl'impiegati dello Stato.

ART. 26.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle B, C, D, allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità.

Nel caso esistano questi ultimi, l'ammontare della pensione di reversibilità è determinato in base ai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

ART. 27.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa, secondo la tabella *C* allegata alla presente legge.

ART. 28.

Nel caso in cui l'iscritto abbia eseguito versamenti, l'ammontare della pensione, a norma del primo comma dell'articolo 20 è determinata dal maggior capitale accreditato con gl'interessi composti e dai coefficienti indicati nell'allegata tabella *F* o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di reversibilità, dai coefficienti che saranno determinati dopo il primo bilancio tecnico.

ART. 29.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 18 e 19 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

ART. 30.

Il Geometra che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore ai 30 anni, nei due casi di malattia e d'infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale, ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione d'invalidità, purché non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso d'invalidità dovuta a malattia, all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni ed in caso d'invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subito non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione d'invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa al fine di far conseguire le pensioni in tale misura, nei limiti di spese non superiore in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

ART. 31.

La pensione d'invalidità non è reversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione d'invalidità riscossi dall'iscritto

prima della sua morte, risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

ART. 32.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, soggetta alla approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 33.

Il Comitato dei delegati ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con un'indennità di contingenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario cui si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazione del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'entrata prevista dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*).

ART. 34.

L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dell'albo prima del conseguito diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale, purché siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa. Nel caso che non sia trascorso tale termine, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

ART. 35.

Qualora l'iscritto muoia prima di aver conseguito il diritto a pensione, la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi legittimi, ed in caso di loro mancanza, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa. Nel caso che il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000, la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato del Consiglio del Collegio provinciale o circondariale sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario, il Consiglio deve darne comunicazione agl'interessati perché possano

presentare, entro il termine di un mese, le loro controdeduzioni, che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

ART. 36.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'articolo 42 fino a quando perduri lo stato di morosità.

ART. 37.

Alla data di cancellazione degli albi il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In 10 anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

ART. 38.

Agli assegni e alla liquidazione di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 39.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degl'iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

ART. 40.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il 17 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nella lettera *b*) dell'articolo 20.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dei Collegi provinciali o circondariali e ripartite fra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa entro l'anno dell'esercizio in corso.

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 41.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila, nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile, rispettivamente, il bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni 5 anni il bilancio tecnico da cui deve risultare anche il patrimonio netto della Cassa.

Detti bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, ai Consigli dell'ordine ed al Ministero di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dei Collegi, l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con l'indicazione della relativa liquidazione ed i Consigli trasmettono alla Cassa l'elenco, con l'indicazione dei nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

ART. 42.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalla lettera *b*) dell'articolo 17 sono prelevate le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge per l'accREDITAMENTO degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa. Le rimanenti somme ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

ART. 43.

La riscossione del contributo annuo si effettua in sei rate bimestrali e con le forme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in esse stabilite, con l'obbligo del non riscosso per il riscosso. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17 gli interessati possono proporre reclamo nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa, nei 30 giorni dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui reclami nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del reclamo. Il reclamo non sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

ART. 44.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato, ovvero in titoli d'Istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali di convenienza il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole della Giunta esecutiva e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 45.

Le somme che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano accreditate nei fondi individuali degli iscritti alla Cassa di assistenza dell'ex confederazione fascista, sono calcolate a loro favore per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

Le somme di cui al precedente comma risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di età e risultino con un reddito professionale medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non superiore a lire 300.000 annue, e sono integrate al momento della liquidazione della pensione o del capitale liquidabile corrispondente con quote di lire 15.000 per ogni anno di effettivo esercizio professionale compiuto in età superiore agli anni 50.

Tale integrazione è stabilita fino ad un massimo di 25 quote in favore di coloro che, ai sensi dell'articolo 2, possono essere iscritti alla Cassa per il trattamento di previdenza.

Le somme occorrenti sono prelevate annualmente e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'articolo 17, lettera a).

ART. 46.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti prevista dall'articolo 42 si attua nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di età.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare delle quote di accreditamento elevate a lire 30.000 all'anno per i geometri che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale, previsto dall'articolo 42, da questi ultimi dovuto, non possono essere inferiori alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi, determinata a norma di precedenti disposizioni, e la somma di lire 24.000.

ART. 47.

I Geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno la liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 966.000 versando i contributi stabiliti nella allegata tabella per il numero di anni ivi indicati.

I geometri che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano un'età superiore a 50 anni ed inferiore ai 61, possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire all'età di 70 anni la liquidazione di una pensione di lire 180.000 o il pagamento del capitale corrispondente di lire 1.235.342, versando i contributi stabiliti nell'allegata tabella I per il numero degli anni ivi indicati.

Sia l'assegno di pensione che il corrispondente capitale è aumentabile con i versamenti volontari e con l'indennità di contingenza.

Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esercizio professionale per almeno 20 anni di iscrizione negli albi;

b) corresponsione regolare di tutti i contributi dovuti e delle quote suppletive.

Il diritto di riscatto dev'essere esercitato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto di conseguire la liquidazione del conto individuale e la restituzione della quota suppletiva versata con gl'interessi maturati.

In caso di morte precedente a che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto con i relativi interessi sono devolute a favore degli eredi legittimi.

Dopo il primo bilancio tecnico sarà stabilita la tabella delle quote di integrazione per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

ART. 48.

La Giunta esecutiva può, con le modalità ed i limiti stabiliti dall'articolo 33 disporre l'integrazione degli assegni per trattamento eccezionale di previdenza e con pensione liquidata a norma degli articoli 46 e 47 e con indennità di contingenza.

ART. 49.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Consigli dei Collegi provinciali o circondariali provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'articolo 5, i quali, entro il successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente, come Comitato dei delegati, per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

ART. 50.

L'ammontare del minimo contributo personale obbligatorio per il primo esercizio è determinato in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 51.

Nella prima riunione il Comitato dei delegati e il Consiglio di amministrazione, sono presieduti dal più anziano di età.

ART. 52.

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione predisporre il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A.

TABELLA DEI CONTRIBUTI E VALORE DELLE MARCHE

L. 40.000	15 %	L. 350.000	2,75 %
» 50.000	12 %	» 400.000	2,50 %
» 60.000	10 %	» 450.000	2 %
» 70.000	9 %	» 500.000	2 %
» 80.000	8 %	» 550.000	2,25 %
» 90.000	7 %	» 600.000	2,50 %
» 100.000	6 %	» 700.000	3 %
» 150.000	5 %	» 750.000	3,50 %
» 200.000	4 %	» 800.000	4 %
» 300.000	3 %		

Valore delle marche (Giotto):		
di competenza della Conciliazione		L. 60
» della Pretura		» 120
» della Tribunale		» 170
» della Corte d'appello		» 300
» dei tribunali superiori, Consiglio di Stato, Cassazione		» 400

TABELLA B.

PENSIONE DOPO 40 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

Età	Pensione diretta	Pensione senza reversibilità
65	Annue L. 268.056	
66	» » 277.144	
67	» » 286.836	
68	» » 297.156	
69	» » 300.170	
70	» » 319.946	
71	» » 332.474	
72	» » 345.826	
73	» » 360.082	
74	» » 375.330	
75	» » 390.600	

TABELLA C.

PENSIONE DOPO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA
ED ALMENO 70 ANNI DI ETÀ

Età	Pensione diretta	Pensione con reversibilità
70	Annue L. 136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
71	» » 142.050	
72	» » 147.757	
73	» » 151.844	
74	» » 160.360	
75	» » 167.314	
76	» » 174.604	
77	» » 182.078	
78	» » 189.660	
79	» » 197.448	
80	» » 205.412	

TABELLA D.

PENSIONE A 70 ANNI
CON ALMENO 25 ANNI DI ISCRIZIONE ALLA CASSA

Anni di iscrizione	Pensione diretta		Pensione senza reversibilità
25	Annue	L. 136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
26	»	» 145.680	
27	»	» 155.044	
28	»	» 164.806	
29	»	» 174.584	
30	»	» 185.594	
31	»	» 196.656	
32	»	» 208.186	
33	»	» 220.208	
34	»	» 232.740	
35	»	» 245.806	
36	»	» 259.426	
37	»	» 273.624	
38	»	» 288.426	
39	»	» 303.858	
40	»	» 319.946	

TABELLA E.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 27, 35 E 36

Dopo anni	Indennità una tantum	Dopo anni	Indennità una tantum
1	L. 24.000	21	L. 788.674
2	» 49.020	22	» 846.192
3	» 75.000	23	» 906.156
4	» 102.296	24	» 968.156
5	» 130.642	25	» 1.033.836
6	» 160.196	26	» 1.101.704
7	» 191.004	27	» 1.172.598
8	» 223.122	28	» 1.246.434
9	» 256.604	29	» 1.323.408
10	» 291.508	30	» 1.403.652
11	» 327.898	31	» 1.487.308
12	» 365.834	32	» 1.574.518
13	» 405.382	33	» 1.647.436
14	» 446.610	34	» 1.760.216
15	» 489.592	35	» 1.859.026
16	» 534.400	36	» 1.962.034
17	» 581.112	37	» 2.069.420
18	» 629.808	38	» 2.181.372
19	» 680.576	39	» 2.298.086
20	» 733.500	40	» 2.419.478

TABELLA F.

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione).

Eta	Pensione diretta	Pensione con reversibilità	Eta	Pensione diretta	Pensione con reversibilità
40 .	L. 0,0673	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.	60. .	L. 0,1000	
41. .	» 0,0680		61. .	» 0,1031	
42. .	» 0,0688		62. .	» 0,1064	
43. .	» 0,0697		63. .	» 0,1102	
44. .	» 0,0707		64. .	» 0,1141	
45. .	» 0,0718		65. .	» 0,1185	
46. .	» 0,0729		66. .	» 0,1231	
47. .	» 0,0741		67. .	» 0,1282	
48. .	» 0,0754		68. .	» 0,1336	
49. .	» 0,0768		69. .	» 0,1395	
50. .	» 0,0783		70. .	» 0,1459	
51. .	» 0,0798		71. .	» 0,1529	
52. .	» 0,0815		72. .	» 0,1604	
53. .	» 0,0833	73. .	» 0,1685		
54. .	» 0,0852	74. .	» 0,1772		
55. .	» 0,0873	75. .	» 0,1863		
56. .	» 0,0895	76. .	» 0,1962		
57. .	» 0,0918	77. .	» 0,2068		
58. .	» 0,0943	78. .	» 0,2182		
59. .	» 0,0970	79. .	» 0,2305		
		80. .	» 0,2436		

TABELLA G.

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO VITALIZIO

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità a norma dell'articolo 30).

Eta	Pensione diretta	Eta	Pensione diretta
40	L. 12.6641	61	L. 9.6979
41	» 12.9808	62	» 9.4016
42	» 13.2975	63	» 9.0779
43	» 13.6142	64	» 8.7604
44	» 13.9304	65	» 8.4406
45	» 13.9306	66	» 8.1210
46	» 13.7299	67	» 7.8021
47	» 13.4890	68	» 7.8434
48	» 13.2582	69	» 7.1667
49	» 13.0194	70	» 6.8519
50	» 12.7775	71	» 6.5408
51	» 12.5278	72	» 6.2334
52	» 12.2711	73	» 5.9343
53	» 12.0075	74	» 5.6447
54	» 11.7373	75	» 5.3663
55	» 11.4608	76	» 5.0962
56	» 11.1781	77	» 4.8360
57	» 10.8913	78	» 4.5828
58	» 10.5996	79	» 4.3389
59	» 10.3000	80	» 4.1052
60	» 10.0017		

TABELLA H.

CAPITALE LIQUIDABILE A NORMA DEGLI ARTICOLI 27, 34, 35,
PER I GEOMETRI CHE HANNO UN'ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI

(oltre l'ammontare eventuale delle norme accreditate nel conto individuale dell'Ente di assistenza della ex Confederazione professionisti ed artisti e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 48).

Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>	Dopo anni	Indennità <i>una tantum</i>
1	L. 36.000	14	L. 669.915
2	» 73.530	15	» 734.288
3	» 112.650	16	» 801.600
4	» 153.444	17	» 871.668
5	» 195.963	18	» 944.712
6	» 240.294	19	» 1.020.864
7	» 886.506	20	» 1 100.250
8	» 334.683	21	» 1.183.011
9	» 384.905	22	» 1.269.288
10	» 437.262	23	» 1.359.234
11	» 491.847	24	» 1.452.490
12	» 548.751	25	» 1.550.754
13	» 608.073		

TABELLA I.

PENSIONI A 70 ANNI IN LIRE 180.000
OVVERO IN LIRE 1.235.342 IN CONTANTI (Art. 47)

Età	Anni d'iscrizione alla cassa	Integrazione della cassa	Quota suppletiva a carico del geometra
51	19	L. 15.000	L. 2.359 al mese
52	18	» 30.000	» 2.755 »
53	17	» 45.000	» 2.977 »
54	16	» 60.000	» 3 327 »
55	15	» 75.000	» 4.132 »
56	14	» 90.000	» 4.147 »
57	13	» 105.000	» 4.570 »
58	12	» 120.000	» 5.122 »
59	11	» 135.000	» 5.836 »
60	10	» 150.000	» 6.599 »